

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

40° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente GIOVANELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*
BORTOLOTTO (*Verdi-l'Ulivo*) 3, 6, 7 e *passim*
CARCARINO (*Rifond. Com.-Progr.*) . 4, 8, 9 e *passim*
COLLA (*Lega Nord-per la Padania indep.*) . 22, 44
LASAGNA (*Forza Italia*) 2
LUBRANO DI RICCO (*Verdi-l'Ulivo*) 2, 9

MAGGI (*AN*) Pag. 44
MANTICA (*AN*) 9, 12, 14 e *passim*
POLIDORO (*PPI*), relatore alla Commissione 6, 7, 8 e *passim*
RESCAGLIO (*PPI*) 16, 44
RONCHI, ministro dell'ambiente . 7, 10, 11 e *passim*
SPECCHIA (*AN*) 45
STANISCIÀ (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . 13, 23, 24 e *passim*
VELTRI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 3, 5, 8 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3499, sospeso nella seduta antimeridiana.

LASAGNA. Signor Presidente, preannuncio l'intenzione del mio Gruppo di richiedere la rimessione all'Assemblea del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Senatore Lasagna, la invito a rinviare la sua richiesta alla seduta di domani.

LASAGNA. Accedo al suo invito, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana sono stati illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 2, e su di essi il relatore ed il rappresentante del Governo si sono già pronunziati.

Passiamo alla votazione dei suddetti emendamenti di cui ho dato lettura nella seduta antimeridiana.

Senatore Lubrano di Ricco, vorrei sapere se intende accettare l'invito, che le è stato rivolto dal rappresentante del Governo, a ritirare l'emendamento 2.1.

LUBRANO DI RICCO. No, signor Presidente, insisto perchè questo emendamento venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Lauro e Lasagna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dai senatori Lauro e Lagna, identico all'emendamento 2.8, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

È approvato.

BORTOLOTTO. Accolgo l'invito del rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 2.13.

VELTRI. Signor Presidente, chiedo che gli emendamenti 2.14, 2.25 e 2.26, presentati dal senatore Staniscia, vengano accantonati.

PRESIDENTE. Non essendoci osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

È approvato.

CARCARINO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole sugli emendamenti soppressivi del comma 8.

A tale proposito, ricordo che la legge n. 394 del 1991 assegna al Circeo un particolare assetto in relazione ai connotati scientifici, didattici e formativi del Parco ed anche in considerazione del fatto che circa il 60 per cento del territorio protetto è di proprietà dello Stato. L'interesse turistico e le finalità perseguite comportano una gravosa attività di tutela e manutenzione che attualmente è garantita da 90 unità del Corpo forestale dello Stato e da circa 40 operai a tempo indeterminato. Nel caso venisse istituito un ente ai sensi della legge n. 70 del 1975, come prevede il comma 8, andrebbe a carico dell'ente stesso un notevole aggravio del bilancio, per la necessaria costituzione di un'ulteriore struttura tecnica ed amministrativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.22, pre-

sentato dal senatore Polidoro, 2.23, presentato dal senatore Di Benedetto, e 2.24, presentato dal senatore Carcarino.

È approvato.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.25 e 2.26 sono stati precedentemente accantonati.

VELTRI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.27 e 2.28.

PRESIDENTE. Colleghi, propongo di accantonare l'emendamento 2.30, in attesa che ci pervenga il parere della 5^a Commissione permanente. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.33 (Nuovo testo), presentato dal senatore Carcarino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.34, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.35, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.36, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.37, presentato dai senatori Lauro e Lasagna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.38, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.39.

BORTOLOTTO. Il problema del personale precario dei parchi è molto serio. Anche se c'è genericamente una disponibilità del Governo ad operazioni di questo tipo, forse non è ricompresa la situazione del tutto particolare dei parchi, che hanno appena approvato la pianta organica, hanno personale precario per il funzionamento, e dovrebbero fare dei concorsi con migliaia di partecipanti che bloccherebbero l'attività per dei mesi. Non comprendo perché non possiamo risolvere il problema, se siamo tutti d'accordo, con una modifica al provvedimento.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una proposta di tipo politico che condivido nello spirito, per avere anche difeso questi argomenti. Il problema è che non è possibile approvare un emendamento che non ha la relativa copertura finanziaria. Pertanto ribadisco il mio parere contrario.

BORTOLOTTO. Questo personale è già presente nei parchi.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Sì, ma è precario; può anche darsi che non venga pagato.

PRESIDENTE. Senatore Bortolotto, il passaggio alla pianta organica per un dipendente assunto a tempo determinato comporta una previsione finanziaria del tutto diversa.

BORTOLOTTO. Anche il concorso selettivo.

PRESIDENTE. Non mi riferisco alla legittimità. Il punto è che la copertura finanziaria di un posto in organico a tempo determinato è del tutto diversa, come consistenza e anche come fonte della stessa, dalla copertura finanziaria di un posto a tempo determinato.

Le osservazioni in sede di espressione dei pareri del relatore e del Governo riportavano una contrarietà dei Ministeri del bilancio e del tesoro. Ma al di là di questo, l'emendamento ha un costo ma manca la copertura finanziaria. Non c'è bisogno del parere della Commissione bilancio per capire che un'assunzione per tre anni va coperta in un modo e un'assunzione a tempo indeterminato va coperta in un altro.

BORTOLOTTO. Non è obbligatorio che l'ente parco utilizzi questa via, se deciderà in tal senso dovrà evidentemente provvedere alla copertura nell'ambito delle sue disponibilità.

PRESIDENTE. Condivido completamente la *ratio*, però manca la copertura finanziaria.

Onorevoli colleghi, vi comunico che mi è testè pervenuta la richiesta da parte del Presidente del Senato di sospendere il nostro dibattito, causa i

concomitanti lavori dell'Assemblea. Pertanto, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del Regolamento del Senato, sospendo la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 16,45 sono ripresi alle ore 19.

PRESIDENTE. Riprendiamo la votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Senatore Bortolotto, intende mantenere l'emendamento 2.39?

BORTOLOTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.39, presentato dal senatore Bortolotto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.40, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.41, presentato da me e da altri senatori.

È approvato.

Propongo al relatore la seguente riformulazione dell'emendamento 2.43:

Al comma 23, dopo le parole: «riserve naturali statali» aggiungere le parole: «terrestri, fluviali e lacuali».

2.43 (Nuovo testo)

In questo modo non vengono soppresse le parole: «La classificazione e», presenti nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Sono disponibile ad accogliere questa proposta, ma vorrei conoscere anche il parere del Ministro.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Francamente non comprendo il rilievo di questa riformulazione, perché parliamo di parchi e riserve nazionali che sono già classificati. L'emendamento 2.43, in effetti, costituisce un elemento di pulizia del testo, che è necessario poiché parliamo esclusivamente di parchi e riserve nazionali, altrimenti si potrebbe pensare che l'intesa sia necessaria anche per la classificazione delle aree naturali regionali.

Comunque, lasciare il testo della Camera non crea problemi.

PRESIDENTE. Comprendo la posizione del Ministro su questo aspetto, tuttavia la Camera dei deputati riteneva che il riferimento alla classificazione in qualche modo significasse che deve esserci intesa anche nel definire quelli che saranno i parchi nazionali e regionali per il futuro. Forse si è voluto tenere conto di alcune vicende avvenute. Si tratta di una proposta del coordinamento nazionale parchi.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, accolgo la sua proposta di riformulazione dell'emendamento 2.43.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.43 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.45, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.46, presentato dal relatore.

È approvato.

Dispongo l'accantonamento degli emendamenti 2.48 e 2.49, dei quali il Ministro aveva chiesto una riformulazione.

Ricordo che, nel corso della seduta antimeridiana, il Ministro ha chiesto il ritiro dell'emendamento 2.51 e di tutti gli altri riguardanti la nomina del direttore del parco, salvo l'emendamento 2.52, presentato dal relatore.

CARCARINO. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Polidoro perchè con l'emendamento 2.52 propone di scegliere il direttore del parco in una rosa di soli 3 candidati. Sarebbe preferibile, allora, che i candidati fossero 5, per dimostrare un'ulteriore disponibilità e garantire una maggiore democrazia all'interno del consiglio direttivo.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Concettualmente non c'è alcun impedimento ad accogliere la sua proposta, senatore Carcarino. Il fatto è che solitamente le rose di candidati sono composte da 3 persone. La «famosa» terna è una tradizione universitaria, ma non solo, ad esempio anche degli enti locali.

VELTRI. Signor Presidente, come è stato detto, stiamo difendendo il ruolo e la dignità di questo ramo del Parlamento, non accettando a scatola chiusa il provvedimento così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, ma modificando quel testo anche significativamente. Questo rien-

tra nelle nostre prerogative e devo dire che finora, almeno dal mio punto di vista, siamo riusciti ad apportare alcuni miglioramenti.

Fatta questa premessa, vorrei precisare che se si lede l'autonomia dell'ente parco nella nomina del direttore e se ci allontaniamo troppo dal testo licenziato dalla Camera, potremmo rischiare di non riuscire ad approvare il disegno di legge in esame in tempo utile. Inoltre, sarà comunque la Camera ad esprimere l'ultima parola.

Ma al di là del riconoscimento del ruolo dei due rami del Parlamento, ritengo che almeno la parte dell'emendamento 2.53 (di cui sono firmatario) relativa alla nomina del direttore dell'ente parco da parte del consiglio direttivo potrebbe essere recuperata ed integrata con la restante parte dell'emendamento del relatore.

Chiedo quindi al relatore e al Governo di verificare la possibilità – la volontà politica evidentemente – di inserire questa parte dell'emendamento 2.53 nell'emendamento del relatore.

CARCARINO. Signor Presidente, apprezzo molto l'intervento del collega Veltri. Mi sembra però che la *ratio* dell'emendamento 2.53 sia diversa da quella dell'emendamento del relatore, ma diversa anche dal testo approvato dalla Camera.

Considero la proposta del relatore come la più equilibrata e che può raccogliere maggiori consensi, in quanto supera le differenze esistenti all'interno della nostra Commissione e tra noi e la Camera. Annunzio pertanto il mio voto favorevole all'emendamento 2.52, anche se propendo per un ampliamento della rosa dei candidati, proprio per un concetto di democrazia e al di là di quelle che sono le formule universitarie. Voterò comunque a favore anche se il numero dei candidati dovesse rimanere quello attualmente previsto.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, accetto l'invito del Governo e ritiro l'emendamento 2.51.

Preannuncio che voterò a favore dell'emendamento del relatore.

MANTICA. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 2.54 perché ci sembra che quello proposto dal relatore in parte accolga i nostri *desiderata*, cioè che sia il Ministro dell'ambiente a nominare il direttore dell'ente parco. Anche noi voteremo a favore dell'emendamento 2.52 del relatore.

PRESIDENTE. Pur considerando che la maggioranza dei colleghi è orientata a favore dell'emendamento del relatore, personalmente continuo a preferire l'emendamento 2.53, per la ragione che lo sviluppo dell'autonomia dei parchi – che sono enti nazionali ma anche territoriali – reclama, a parchi istituiti, uno sviluppo anche delle loro capacità di autogoverno. D'altronde questo era il motivo per il quale si proponeva una responsabilità del direttore del parco verso il consiglio e il presidente del parco piuttosto che verso il Ministro dell'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente ha sostenuto dal canto suo, con qualche fondamento – ma non certo un fondamento esclusivo – che il potere ed il ruolo di vigilanza del Ministero dell'ambiente sui parchi comporta la conseguenza di un ruolo non secondario anche nella scelta del direttore.

Si tratta di decidere, anche politicamente, tra uno sviluppo dell'autonomia dei parchi e un ruolo di controllo e di vigilanza del Ministero. Riconosco che nella proposta del relatore c'è un equilibrio, perché essendo solo tre i candidati proposti dal consiglio del parco, di fatto si restringe molto la facoltà del Ministro. Nonostante ciò, rimango favorevole all'emendamento 2.53 e mi asterrò dalla votazione sull'emendamento 2.52.

Metto ai voti l'emendamento 2.52, presentato dal relatore.

È approvato.

In conseguenza della precedente votazione, l'emendamento 2.53 è precluso.

Ricordo che gli emendamenti 2.54 e 2.55 sono stati ritirati.

CARACARINO. Signor Presidente, appongo la mia firma agli emendamenti 2.56 e 2.57.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, con gli emendamenti 2.56 e 2.57 si interviene sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993, attuativo della legge n. 394 del 1991, che, ai sensi della normativa statutaria delle provincie autonome, ha valore costituzionale. Ritengo quindi molto delicato intervenire con una norma di legge.

Nel merito, noto che stiamo stabilendo una procedura diversa da quella che la Commissione ha appena votato, sia pure con un'eccezione limitata al Parco dello Stelvio. Personalmente credo sarebbe meglio ritirare i suddetti emendamenti e rinviare le modalità di elezione del direttore alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993.

CARCARINO. Signor Presidente, comprendo le ragioni del Ministro, ma per una questione di rispetto verso i presentatori di questi emendamenti preferisco che vengano comunque posti in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.56, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.57, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Ritiro gli emendamenti 2.58 e 2.59.

Metto ai voti l'emendamento 2.61, presentato da me e da altri senatori.

È approvato.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 2.62 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.64.

VELTRI. Signor Presidente, l'emendamento in esame, a mio parere, sana una incongruenza contenuta nel testo trasmessoci dalla Camera, il quale faceva espresso riferimento alle regioni, alle province ed ai comuni, in qualche misura trascurando l'unità del parco, la quale appunto può comprendere regioni, province, comuni e – aggiungo – anche comunità montane. Credo che riportare in piena evidenza il ruolo della comunità del parco sia un aspetto positivo, come peraltro è avvenuto in precedenti emendamenti che danno risalto al ruolo della comunità montana stessa.

Sottosegretario, però, all'attenzione del relatore l'opportunità di andare oltre l'espressione del parere riguardante la predisposizione del piano, facendo risaltare quanto più possibile la partecipazione delle amministrazioni, e quindi della comunità del parco, alla vita del parco.

Suggerisco la seguente riformulazione: «La comunità del parco partecipa alla predisposizione del piano secondo modalità stabilite d'intesa con il consiglio direttivo dell'ente parco».

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Di fatto, recupera molto del testo della Camera.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Con la dizione «partecipa alla predisposizione del piano» si intende che il piano è materialmente predisposto dal consiglio direttivo insieme alla comunità del parco. Il problema è che il piano è predisposto, sulla base dei criteri contenuti nel bando di gara, dagli uffici tecnici e viene affidato a società di progettazioni. Il meccanismo che la comunità del parco «partecipa alla predisposizione» rischia di diventare impraticabile perchè non è la comunità del parco che predispone: il consiglio direttivo adotta, propone, non predispone. La predisposizione di un piano è un atto prettamente tecnico: il consiglio direttivo indica i criteri per la predisposizione del piano del parco, che poi viene approvato dallo stesso consiglio, che sente la comunità per stabilire i criteri per il bando. La novità non è soltanto quella che è stata segnalata; prima la comunità del parco poteva o meno esprimere il proprio parere e, soltanto dopo l'approvazione del piano, la regione sentiva i comuni mentre ora il meccanismo è diverso: i comuni vengono ascoltati per la predisposizione dei criteri prima della approvazione del piano da trasmettere poi alle regioni per l'adozione. In tal modo la partecipazione è ampia:

altrimenti si corre il rischio che il meccanismo non funzioni e si crea confusione. Per tali motivi il testo proposto dalla Camera non è praticabile e dunque sono a favore della proposta del relatore, pur essendo disponibile ad altre formulazioni, ma la comunità non può partecipare alla predisposizione del piano.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe, prevedere una formulazione più pregnante: «la comunità del parco partecipa alla definizione di criteri riguardanti la predisposizione....».

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Va bene, non mi oppongo a tale formulazione.

CARCARINO. Mi pare che questa formulazione corrisponda meglio alle intenzioni del senatore Veltri.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Do lettura della nuova formulazione.

Al comma 28, sostituire le parole da: «le regioni, le province ed i comuni», fino alla fine del comma con le seguenti: «la comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco, ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal Consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco».

2.64 (Nuovo testo)

IL RELATORE

MANTICA. Signor Presidente, voteremo a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.64 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, presento la seguente riformulazione dell'emendamento 2.60:

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. All'articolo 14 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: "A tal fine la comunità del parco" sostituire le parole: "entro un anno dalla sua costituzione, elabora" con le seguenti: "avvia contestualmente all'elaborazione del piano parco" e dopo le parole:

"tale piano è sottoposto" sono inserite le seguenti: "dopo l'approvazione del piano del parco"».

2.60 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Ciò significa che modifichiamo l'articolo 14 nelle due parti del comma 2 e nel contenuto stabiliamo l'avvio contestuale del piano socio-economico e del piano del parco.

PRESIDENTE. In conseguenza della riformulazione dell'emendamento 2.60, ritiro l'emendamento 2.60/1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.60 (Nuovo testo).

VELTRI. Signor Presidente, pur apprezzando lo sforzo del relatore, non ritengo che sia un effetto-annuncio quello di riunire in uno stesso articolo la disciplina degli aspetti di tutela dei valori naturali ed ambientali e di quelli di promozione economica e sociale. Inoltre, devo denunciare purtroppo i limiti oggettivi con cui stiamo lavorando, che di fatto ci impediscono di trovare una soluzione adeguata a questo problema.

Per tali motivi, e a titolo esclusivamente personale, dichiaro che mi asterrò dalla votazione su questo emendamento.

STANISCIÀ. Signor Presidente, anch'io mi asterrò dalla votazione sull'emendamento 2.60 (Nuovo testo) per motivi di coerenza con la posizione espressa, anche se a titolo personale, dal senatore Veltri.

Comunque, vorrei sapere se nell'ambito della maggioranza c'è un accordo sulla votazione degli emendamenti. Faccio notare, infatti, che probabilmente questo emendamento verrà approvato sia pure con la nostra astensione. Mi farebbe piacere capire che cosa sta succedendo.

PRESIDENTE. Senatore Staniscia, stiamo votando secondo il Regolamento del Senato, che prevede che gli emendamenti vengano approvati a maggioranza.

STANISCIÀ. Sì, ma senza un accordo.

CARCARINO. Signor Presidente, vorrei cogliere la parte essenziale degli interventi dei colleghi Veltri e Staniscia.

Considerato che questa è una materia importantissima e delicata, che ha impegnato molto sia noi che la Camera e che abbiamo ancora del tempo a nostra disposizione, propongo di accantonare l'emendamento. Questo ci consentirebbe di approfondire un argomento che ritengo di grande rilievo.

Non mi sembra giusto dover dare un voto di astensione, perchè stiamo lavorando seriamente e con molto dispendio di energie. Allora, spendiamo un altro po' di energie e arriviamo a una soluzione migliore. Non diamo un voto frettoloso. Visto che da parte della maggioranza e

della minoranza emerge la volontà di capire di più, diamoci un congruo tempo di riflessione, perchè vorrei dare anch'io un voto sereno.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Per non dare l'impressione di essere in balia delle emozioni durante la votazione, voglio ricordare, anche a chi non ha partecipato alla discussione al momento dell'illustrazione, che questo è un tema sul quale ci siamo già confrontati. L'idea di unificare i due aspetti nasceva dalle risultanze dell'indagine conoscitiva da noi svolta, non è un'invenzione del momento oppure una forzatura nei confronti della Camera o del Ministro.

Il mandato che avevo assunto sulla base di quel dibattito era di combinare gli articoli 12 e 14 della legge n. 394 del 1991 per dare – come giustamente diceva il senatore Veltri – non tanto l'effetto-annuncio, ma esito alla domanda che avevamo registrato. Non stiamo improvvisando, ma effettivamente la soluzione tecnico-formale per risolvere compiutamente il problema non è stata ancora trovata, nonostante i miei sforzi e quelli dell'ufficio legislativo.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta di approfondimento. Si tratta di definire l'inquadramento di norme sul cui contenuto c'è una intesa perfetta.

Ad ogni modo, mi sembra di capire che sul nuovo testo dell'emendamento c'è una incongruenza residua.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, la proposta di accantonamento avanzata dal senatore Carcarino è accolta.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.66 accolgo i suggerimenti del ministro Ronchi. Do lettura pertanto dell'emendamento riformulato:

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

«28-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: "naturali e ambientali", aggiungere le seguenti: "nonchè storici, culturali, antropologici, tradizionali".

28-ter. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alla fine è aggiunto il seguente periodo: 'Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le comunità del parco di cui all'articolo 10 della presente legge, possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

2.66 (Nuovo testo)

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI, MIGNONE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.66 (Nuovo testo), presentato da me e da altri senatori.

È approvato.

MANTICA. Aggiungo la mia firma all'emendamento 2.67 e lo ritiro.

CARCARINO. Ritiro l'emendamento 2.69.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.42, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.44, presentato dal senatore Bortolotto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.47, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.50, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.65, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.68, presentato dai senatori Di Benedetto e Maggi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.70, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.71, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.72, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.73, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

MANTICA. Aggiungo la mia firma all'emendamento 2.75 e lo ritiro.

CARCARINO. Trasformo l'emendamento 2.76 nel seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

premesso che:

il comma 30 dell'articolo 2 prevede la cessazione delle attività del Corpo forestale dello Stato nelle riserve naturali all'interno dei parchi nazionali;

le riserve del Corpo forestale dello Stato sono inserite nella rete europea delle riserve biogenetiche e, in ottemperanza ai requisiti richiesti dal Consiglio d'Europa per il loro riconoscimento, devono godere di uno stato ottimale di conservazione degli *habitat* delle biocenosi e degli ecosistemi;

tutte le aree italiane incluse nella rete delle riserve biogenetiche del Consiglio d'Europa sono amministrate dal Corpo forestale dello Stato in quanto la loro tutela esige una continuità ed una unitarietà gestionale la cui perdita rischierebbe di compromettere il lavoro finora svolto e motivo di prestigio a livello interregionale;

il Corpo forestale dello Stato rappresenta in molti casi l'unica struttura presente sul territorio dei parchi in grado di operare concretamente ed efficacemente;

negli uffici di amministrazione cui fanno capo le riserve biogenetiche inserite in parchi nazionali sono impiegati operai tra quelli a tempo indeterminato e determinato;

la cessazione, anche temporanea, delle attività gestionali del Corpo forestale dello Stato all'interno dei parchi regionali definirebbe una grave caduta di immagine pubblica sia a livello nazionale che comunitario apparendo evidente che si andrebbe a smantellare una struttura gestionale attualmente funzionante nel contesto del sistema delle aree protette nazionali;

impegna il Governo

affinchè nella futura gestione dell'ente parco sia assicurata la continuità e l'unitarietà gestionale del personale finora utilizzato, per non compromettere il prezioso lavoro decennale svolto dal Corpo forestale dello Stato e dai tecnici e operai, richiamati in premessa e per evitare ulteriori tensioni in aree dove è già forte il disagio sociale».

0/3499/15/13

CARCARINO

RESCAGLIO. Aggiungo la mia firma all'ordine del giorno presentato dal senatore Carcarino.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole all'ordine del giorno.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 15, presentato dai senatori Carcarino e Rescaglio.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.74, presentato dai senatori Di Benedetto e Giovanelli.

Non è approvato.

BORTOLOTTI. Faccio mi l'emendamento 2.78 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.77, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.79, presentato dal relatore.

È approvato.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 2.80.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.81, presentato dai senatori Lauro e Lasagna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.82, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.83, presentato dai senatori Lauro e Lasagna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.84, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.85, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.86, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.87, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.88, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.89, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.90, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.91, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

Se il senatore Carcarino è d'accordo, l'emendamento 2.92 è accantonato e sarà riformulato all'articolo 4 come emendamento 4.68.

Metto ai voti l'emendamento 2.94, presentato dai senatori lauro e Lasagna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.95, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.96, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.97, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.98, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.46, l'emendamento 2.99, sul quale il senatore Carcarino aveva espresso un orientamento di astensione, risulta assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dai senatori Pinggera e Iuliano.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siamo in attesa del parere della 5^a Commissione permanente su alcuni emendamenti all'articolo 2. Propongo pertanto di accantonare la votazione di detto articolo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Art. 3.

(Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344)

1. Per la prosecuzione dell'attività di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure professionali, prevista all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 2000.

2. Per la prosecuzione delle attività di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana, previste dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000.

3. Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attività connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste dall'articolo 3

della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 2000.

4. Per la promozione e l'attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalità e consolidata esperienza nelle predette attività.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie già autorizzate a legislazione vigente, le modalità organizzative e funzionali del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell'educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale.

6. Per le ulteriori finalità connesse alla diffusione di informazioni inerenti allo stato dell'ambiente è autorizzato il limite di spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale per l'ambiente è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.1 COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 1.

3.2 COLLA, AVOGADRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente, una quota delle risorse finanziarie già autorizzata a legislazione vigente per gli anni 1998 e 1999 e dell'autorizzazione di spesa recata dal medesimo comma per l'anno 2000, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, è destinata all'istituzione di un centro permanente di coordinamento euro-Mediterraneo, anche in collegamento con i programmi delle Nazioni Unite UNEP-MAP e UNESCO-ROSTE, per le attività di informazione, educazione e formazione. Il centro dovrà essere fi-

nalizzato ad incrementare le azioni di cooperazione regionale in rete e contribuire allo sviluppo economico durevole e compatibile nel bacino del Mediterraneo».

3.3 CARCARINO

Sopprimere il comma 2.

3.4 COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 2.

3.5 LAURO

Sopprimere il comma 3.

3.6 COLLA, AVOGADRO

Al comma 3, dopo le parole: «campagne di informazione», aggiungere le seguenti: «, che dovranno essere gestite con concorso nazionale tra le strutture commerciali operanti nel mercato della comunicazione commerciale».

3.7 LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale sistema è integrato con il sistema di cooperazione internazionale per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo».

3.8 CARCARINO

Al comma 4, dopo le parole: «l'attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3», aggiungere le seguenti: «e per la formazione di specifiche figure professionali per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle aree marginali».

3.9 STANISCIÀ

Al comma 5, dopo le parole: «la formazione e la ricerca in campo ambientale», inserire le seguenti: «integrato con il sistema di cooperazione internazionale per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo e».

3.10 CARCARINO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verrà introdotta in tutte le scuole pubbliche e private, fino alle classi medie superiori, come materia di studio la tutela dell'ambiente».

di conseguenza sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per la predisposizione di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 400 milioni per l'anno 1998, di lire 450 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000».

e sopprimere il comma 7.

3.11

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere il comma 6.

3.12

COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 7.

3.13

COLLA, AVOGADRO

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

(Agevolazioni fiscali per gli impianti di prevenzione dell'inquinamento)

1. Coloro i quali sono soggetti alla normativa in materia di inquinamento ambientale, possono beneficiare di una deduzione dall'imponibile lordo dichiarato, pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'attivazione o l'ammodernamento di sistemi di prevenzione.

2. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato e con il Ministero della sanità, predispone apposito regolamento per la verifica delle condizioni tecniche di erogazione del beneficio.

3. Le regioni provvedono alla costituzione presso le Asl di nuclei destinati alla valutazione delle richieste di agevolazione previsti nel presente articolo.

4. In ogni caso non sarà concesso alcun beneficio se non vi sarà abbattimento pari al 20 per cento minimo per ciascun fattore inquinante.

3.0.1

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

COLLA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.12 e 3.13.

CARCARINO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.3.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.8 e 3.10 essi hanno finalità analoga, in quanto mirano ad integrare il sistema di cooperazione internazionale per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo con il sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente l'emendamento 3.5 si intende decaduto.

Aggiungo la mia firma agli emendamenti 3.7, 3.11 e 3.0.1 e li do per illustrati.

STANISCIÀ. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.9.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 3.3 e contrario all'emendamento 3.7.

Il parere è favorevole sull'emendamento 3.8. Sull'emendamento 3.9 mi rimetto al Governo. Invito il senatore Carcarino a ritirare l'emendamento 3.10.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.11 invito a trasformarlo in ordine del giorno. Il parere è contrario sull'emendamento 3.0.1 perchè ritengo non ci sia copertura.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Sull'emendamento 3.3 il parere è favorevole a patto che sia formulato togliendo il riferimento al 1998.

Il parere è contrario sugli emendamenti 3.7, 3.10, 3.11 e 3.0.1. Parere favorevole sull'emendamento 3.8.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.9 ritengo che vada riformulato perchè, pur condividendo la formazione di queste figure professionali, così come formulato non è di competenza del Ministero dell'ambiente. Non si riferisce infatti alle aree ambientali, anche se l'intenzione probabilmente è quella, ma alla tutela, valorizzazione e sviluppo delle aree marginali. Dello sviluppo non se ne può occupare il mio Ministero, per cui sarebbe meglio riferirsi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale delle aree marginali. Se riformulato in tal senso il parere è favorevole.

CARCARINO. Ritiro l'emendamento 3.10 ed accolgo la proposta di riformulare l'emendamento 3.3, come suggerito dal Ministro. Do pertanto lettura del nuovo testo:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente, una quota delle risorse finanziarie già autorizzata a legislazione vigente per l'anno 1999 e dell'autorizzazione di spesa recata dal medesimo comma per l'anno 2000, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, è destinata all'istituzione di un centro permanente di coordinamento euro-Mediterraneo, anche in collegamento con i programmi delle Nazioni Unite UNEP-MAP e UNESCO-ROSTE, per le attività di informazione, educazione e formazione. Il centro dovrà essere finalizzato ad incrementare le azioni di cooperazione regionale in rete e contribuire allo sviluppo economico durevole e compatibile nel bacino del Mediterraneo».

3.3 (Nuovo testo)

CARCARINO

PRESIDENTE. Dispongo che l'emendamento 3.3 (Nuovo testo), testè presentato dal senatore Carcarino, sia accantonato in attesa del parere della 5^a Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8 presentato dal senatore Carcarino.

È approvato.

STANISZIA. Accolgo la proposta di riformulare l'emendamento 3.9. Do lettura pertanto del nuovo testo:

Al comma 4, dopo le parole: «l'attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3», aggiungere le seguenti: «e per la formazione di specifiche figure professionali per la tutela, la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali».

3.9 (Nuovo testo)

STANISZIA

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.9 (Nuovo testo), presentato dal senatore Staniscia.

È approvato.

Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 3.11, in attesa del parere della 5^a Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1 presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

Dispongo l'accantonamento dell'articolo 3, in attesa del parere della 5^a Commissione sugli emendamenti accantonati.

Art. 4.

(Disposizioni varie)

1. All'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: «presente legge», sono aggiunte le seguenti: «nonchè da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale».

2. All'articolo 3, comma 1, lettera *h*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: «di pubblico spettacolo», sono aggiunte le seguenti: «e nei pubblici esercizi».

3. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: «supera i valori limite di emissione *e*» sono sostituite dalle seguenti: «supera i valori limite di emissione *o*».

4. All'articolo 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: «è versato all'entrata del bilancio dello Stato» sono inserite le seguenti: «per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

5. All'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

«1-*quater*. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, istituisce un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, composto da quattro funzionari, di cui due in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dei quali con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente, uno in rappresentanza della regione Lombardia, che può avvalersi di esperti in numero non superiore a tre. I funzionari delle citate amministrazioni statali, di livello dirigenziale generale, devono possedere specifica competenza nella materia. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e per le indennità spettanti ai membri e agli esperti secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite dell'1 per cento delle risorse medesime».

6. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservato l'importo di lire 6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza.

7. Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorità portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.

8. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 6 e 7 è stipulato un accordo di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione Liguria, la provincia e il comune di Genova, l'Autorità portuale di Genova e l'ILVA Spa. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonchè, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998.

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento all'Autorità portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: *a*) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; *b*) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità

pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2».

12. All'articolo 12-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole: «della convenzione di Washington» sono aggiunte le seguenti: «e dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996».

13. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come composta, ai sensi dell'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

14. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12-*ter*, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, è elevata da lire 235 milioni a lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno per spese di funzionamento della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonchè per l'acquisizione dei necessari dati e informazioni.

15. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione e per le attività connesse alla predisposizione del piano d'azione, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 1997, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonchè per lo svolgimento di attività di formazione e di ricerca finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo presso l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del Parco nazionale dell'Asinara ed il Centro studi sui saperi tradizionali e locali di Matera, è autorizzata la spesa nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998.

16. In attuazione del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilità nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, con priorità per quelli di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991. Le risorse predette, da ri-

partire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida.

17. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso.

18. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava».

19. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: «nè ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi».

20. All'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «i produttori e gli utilizzatori costituiscono il» sono sostituite dalle seguenti: «i produttori gli utilizzatori con un fatturato annuo superiore ad un miliardo di lire sono obbligati ad aderire al».

21. All'articolo 51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: «e 47, comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «, 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9».

22. All'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi, ai produttori ed agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di adesione al CONAI ai sensi dell'articolo 38, comma 2».

23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

24. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«7-ter. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

7-quer. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio. La presente disposizione si applica anche ai soggetti senza fissa dimora».

25. È fatto obbligo ai produttori ed agli importatori di birra destinata al consumo nei pubblici esercizi siti nel territorio nazionale di immettere per la vendita birra confezionata in imballaggi riutilizzabili a rendere previa cauzione a valori mercuriali, da applicare fino all'utilizzatore finale. Detti imballaggi comprendono bottiglie in vetro, *pallets*, interfalde e casse.

26. Con decreto del Ministro delle finanze è determinata una riduzione non inferiore al 15 per cento dell'aliquota d'accisa di cui alla sezione III del capo III del titolo I del testo unico emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da applicare sui quantitativi di birra immessi al consumo dai produttori e dagli importatori in bottiglie di vetro a rendere previa cauzione, di cui al comma 25.

27. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 25 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 6.000.000, ed in caso di recidiva con la chiusura del pubblico esercizio per un periodo non superiore a dieci giorni. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione è il sindaco del comune nel cui territorio è commessa la violazione.

28. La violazione delle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 26 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'agevolazione fiscale concessa. Il Ministero delle finanze provvede all'irrogazione di detta sanzione.

29. Le sanzioni di cui ai commi 27 e 28 sono irrogate secondo il principio della responsabilità solidale per l'obbligazione pecuniaria nascente dall'illecito amministrativo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

30. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblica, almeno ogni tre anni, l'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto ambientale.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Prima del comma 1 anteporre i seguenti:

«0.1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono approntate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «le variazioni del luogo di custodia» sono inserite le seguenti: «e l'avvenuto decesso»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente *5-bis*:

"*5-bis*. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concreto con il Ministero per le politiche agricole è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali in cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2";

c) al comma 6, sostituire le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3" con le parole: "di cui ai commi 1, 2, 3 e *5-bis*".».

0.2. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come introdotto dal comma 0.1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.1 BORTOLOTTO

Sopprimere il comma 2.

4.2 COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 2.

4.3 RESCAGLIO, LAVAGNINI

Sopprimere il comma 2.

4.4 LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 1, lettera *h*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "di pubblico spettacolo", sono aggiunte le seguenti: "e nei locali dotati di strumenti elettronici di diffusione sonora con potenzialità ai 95 dB"».

4.5 RESCAGLIO, LAVAGNINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 3, comma 1, lettera *h*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "di pubblico spettacolo", sono aggiunte le seguenti: "e nei locali dotati di strumenti elettronici di diffusione sonora con potenzialità ai 95 dB"».

4.6 LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere il comma 3.

4.7 COLLA, AVOGADRO

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge sono vietati i movimenti aerei su tutti gli aeroporti civili dalle ore 23 alle ore 6 locali, ad esclusione di quelli effettuati nelle circo-

scrizioni degli aeroporti intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, limitatamente ai voli intercontinentali per i quali è previsto il mantenimento delle procedure *standard* antirumore.

4-ter. In deroga a quanto stabilito al comma 4-bis, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministero dell'ambiente può autorizzare ulteriori voli notturni a condizione che:

a) siano effettuati con aeromobili che soddisfino i requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte seconda, volume primo, dell'allegato 16 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

b) il valore L_{van} di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 3 comma 1 lettera m) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, allegato A, punto 5, non superi il valore di 60 dB(A) in corrispondenza degli edifici posti nella zona A di cui allo stesso decreto, articolo 6, comma 1 conseguito con il rispetto delle procedure *standard* antirumore».

4.8

VELTRI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I mutui a totale carico dello Stato di cui all'articolo 17, commi 18 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché quelli di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, possono essere concessi fino ad esaurimento dei relativi fondi».

4.9

CAPALDI, GIOVANELLI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I mutui a totale carico dello Stato di cui all'articolo 17, commi 18 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché quelli di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, possono essere concessi fino ad esaurimento dei relativi fondi».

4.10

RESCAGLIO

Al comma 6, dopo la parola: «Genova» aggiungere le seguenti: «e del comune di Barano d'Ischia»;

di conseguenza: sostituire la parola: «6 miliardi» con le seguenti: «5 miliardi per Genova ed 1 miliardo per Barano».

4.11

LAURO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli interventi finanziari per il comune di Barano sono finalizzati alla bonifica e al ripristino ambientale di boschi e selvosi, anche per evitare i frequenti incendi estivi e per consentire la funzione del verde da parte dei cittadini e dei turisti».

4.12

LAURO

Sopprimere i commi 7 e 8.

4.13

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sopprimere il comma 9.

4.14

COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 11.

4.15

COLLA, AVOGADRO

Sostituire il comma 13 con i seguenti:

«13. Il comma 1 dell'articolo 12-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole: "da un funzionario da lui delegato", fino alla fine, è sostituito dai seguenti periodi: "Detta Commissione è composta da 14 membri, nominati per quattro anni, scelti tra persone di riconosciuta esperienza in campo zoologico, botanico, nel commercio internazionale di fauna e flora e nelle politiche comunitarie ed internazionali in materia, secondo la seguente composizione:

a) tre zoologi dei quali due scelti tra quelli designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e uno scelto tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);

b) due botanici dei quali uno scelto tra quelli designati dalla Società botanica italiana (SBI) e uno tra quelli designati dal CNR;

c) tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

d) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);

e) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari;

f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (a), di cui uno designato dal World Wildlife Fund for Nature-Italia (WWF);

g) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquatici (UIZA);

h) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato".

13-bis. L'Autorità scientifica di cui al comma 13 potrà avvalersi nelle sue funzioni di Istituzioni scientifiche o di Enti ed Organizzazioni competenti in materia. Oltre ai compiti previsti dalla presente legge, la Commissione, con parere vincolante, si esprime sui programmi e sui poteri riguardanti la materia di propria competenza, definiti dalle altre Autorità individuate ai sensi del suddetto regolamento comunitario».

4.67 (ex 2.29)

BORTOLOTTO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prima dell'ultimo periodo, sono inserite le seguenti parole: "L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di professionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di membri della stessa,"».

4.16

BORTOLOTTO

Sopprimere il comma 15.

4.17

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: «In attuazione» fino a: «minimo impatto ambientale» con il seguente: «Per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, quali i veicoli dotati di trazione elettrica o ibrida e quelli alimentati a gas naturale od a gas di petrolio liquefatto, ed anche in attuazione del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996,».

4.18

CARCARINO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. I soggetti beneficiari delle somme erogate in virtù del precedente comma, sono tenuti all'espletamento di pubbliche gare e dovranno assicurare il massimo della concorrenza».

4.19

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LAURO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dopo le parole: «concede all'impresa un termine non inferiore ai sei mesi» le parole: «e non superiore ai due anni» sono sostituite dalle seguenti: «e non superiore ai tre anni».

4.20

CAPALDI, GIOVANELLI

Al comma 17, quarto e ottavo rigo, sopprimere la parola: «non» e al sesto rigo, le parole: «limitatamente a tale destinazione».

4.21

BORTOLOTTO

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. I materiali o scarti contenenti metalli preziosi inviati in conto lavorazione presso idonei impianti non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e pertanto non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso».

4.22

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Il comma 17 è sostituito con il seguente:

«17. I materiali o scarti contenenti metalli preziosi, inviati in conto lavorazione presso idonei impianti, non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e pertanto non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso».

4.23

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. I materiali o scarti contenenti metalli preziosi inviati in conto lavorazione presso idonei impianti non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 feb-

braio 1997, n. 22 e pertanto non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso».

4.24

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel termine affinazione, di cui al presente comma, si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso».

4.25

COLLA, AVOGADRO

Sopprimere i commi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

4.26

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 19, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 2, dopo le parole: "che non hanno più di tre dipendenti" aggiungere le seguenti: "Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno di rifiuti prodotti"».

4.27

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Al comma 19, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "che non hanno più di tre dipendenti" aggiungere le seguenti: "Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno di rifiuti prodotti"».

4.28

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "che non hanno più di tre dipendenti" aggiungere le seguenti: "Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno di rifiuti prodotti"».

4.29

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, D'ALÌ, LAURO

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:

"che non hanno più di tre dipendenti" aggiungere le seguenti: "Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano le quantità di dieci chilogrammi al giorno di rifiuti prodotti"».

4.30

CAPALDI, GIOVANELLI

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "costituiscono il" sono sostituite dalle seguenti: "sono obbligati a partecipare al"».

4.31

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sostituire il comma 20, con il seguente:

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "costituiscono il" sono sostituite dalle seguenti: "sono obbligati a partecipare al"».

4.32

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "costituiscono il" sono sostituite dalle seguenti: "sono obbligati a partecipare al"».

4.33

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "costituiscono il" sono sostituite dalle seguenti: "sono obbligati a partecipare al"».

4.34

BORTOLOTTI

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "costituiscono il" sono sostituite dalle seguenti: "sono obbligati a partecipare al"».

4.35

CAPALDI, GIOVANELLI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio"».

4.36

BORTOLOTTO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio"».

4.37

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio"».

4.38

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio"».

4.39

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli utilizzatori che

partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio"».

4.40

CAPALDI, GIOVANELLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-ter. Entro il 31 dicembre 1998 gli utilizzatori sono tenuti a comunicare al servizio pubblico di raccolta, tramite le associazioni di categoria, una dichiarazione di adesione al CONAI».

4.41

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 6 febbraio 1995, n. 22, sostituire il comma 9 con il seguente: "Salvo diverso accordo fra ente locale e gestore del servizio, l'applicazione e la riscossione della tariffa, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 15, sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

4.43

CAPALDI, GIOVANELLI

Al comma 21, infine, sostituire le parole: «e 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9» con le seguenti: «47, commi 11 e 12, e 48, comma 9, nonché all'articolo 9-quinquies commi 6 e 10 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475».

4.44

GIOVANELLI, CAPALDI

Sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a dieci volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata"».

4.45

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata"».

4.46

BORTOLOTTO

Sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a dieci volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata"».

4.47

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a dieci volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata"».

4.48

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a dieci volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ri-

dotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata"».

4.49 CAPALDI, GIOVANELLI

Al comma 24, sopprimere l'ultimo periodo del comma 7-quater.

4.50 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.

4.51 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.

4.52 RESCAGLIO, LAVAGNINI

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.

4.53 LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.

4.54 CAPALDI, GIOVANELLI

Sopprimere il comma 25.

4.55 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Sostituire i commi 25 e 26 con i seguenti:

«25. I produttori e gli importatori di birra destinata al consumo nei pubblici esercizi siti nel territorio nazionale incentivano la vendita di birra condizionata in imballaggi riutilizzabili a rendere a tali imprese in misura proporzionale alla riduzione dell'accisa stabilita nel comma seguente.

26. Con decreto del Ministro delle finanze è determinata una riduzione non inferiore al 15 per cento dell'aliquota d'accisa di cui alla sezione III del capo III del titolo I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da applicare sui quantitativi di birra immessi al consumo dai produttori e dagli importatori in imballaggi riutilizzabili a rendere».

Di conseguenza sopprimere i commi 27, 28 e 29.

4.56 LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Sostituire i commi 25 e 26 con i seguenti:

«25. I produttori e gli importatori di birra in lattina destinate al consumo nei pubblici esercizi siti nel territorio nazionale incentivano la vendita di bevande in lattina condizionate in imballaggi riutilizzabili a rendere a tali imprese in misura proporzionale alla riduzione dell'accisa stabilita nel comma seguente.

26. Con decreto del Ministro delle finanze è determinata una riduzione non inferiore al 15 per cento dell'aliquota d'accisa di cui alla sezione III del capo III del titolo I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da applicare sui quantitativi di bevande immessi al consumo dai produttori e dagli importatori in imballaggi riutilizzabili a rendere».

Di conseguenza sopprimere i commi 27, 28 e 29.

4.57

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Nei commi 25 e 26, sostituire la parola: «birra» con la seguente: «bevande».

4.58

STANISCIÀ

Al comma 25, le parole: «di birra destinata al consumo» sono sostituite dalle seguenti: «di birra o bevanda anche analcolica destinata al consumo».

4.59

PINGGERA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunti i seguenti periodi: "È ammessa l'importazione di chilogrammi 760 di amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni da destinarsi ai processi produttivi del clorosoda e del polietilene ad alta pressione fino al 31 ottobre 2000. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate nonchè le modalità operative confermandosi alle indicazioni della Commissione interministeriale amianto di cui all'articolo 4».

4.60

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 257 del 1992, è aggiunto il seguente periodo: "È ammessa l'importazione di Kg. 760 annui di amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni da destinarsi ai processi produttivi del clorosoda e del polietilene ad alta pressione

fino al 31 ottobre 2000. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate, nonché le modalità operative conformandosi alle indicazioni della Commissione interministeriale amianto di cui all'articolo 4"».

4.61

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 257 del 1992, è aggiunto il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 257 del 1992, è ammessa l'importazione temporanea per il biennio 1999-2000 di Kg. 760 annui di amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni da destinarsi ai processi produttivi del clorosoda e del polietilene ad alta pressione. Il Ministero dell'industria dispone con proprio provvedimento le modalità e la ripartizione delle quantità, conformandosi alle indicazioni della Commissione interministeriale amianto di cui all'articolo 4"».

4.62

GIOVANELLI, CAPALDI

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 560 del 29 dicembre 1995, convertito in legge dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo le parole: "protezione civile" aggiungere le seguenti: ", di difesa del suolo e di salvaguardia ambientale".

30-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è sostituito dal seguente:

"3. Ciascun Ministero competente provvede a definire, entro il 31 gennaio 1999, quali sono i materiali non utilizzati di cui al comma 2 e le modalità per la loro cessione gratuita alle associazioni di volontariato di cui al comma 2"».

4.63

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido: per acque di scarico si intendono le acque reflue liquide e semiliquide o comunque convogliabili tramite condotta, provenienti da un ciclo produttivo, da agglomerati o da pubblica fognatura, comunque immesse, anche previa de-

purazione, nelle acque superficiali, sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, nonchè in pubblica fognatura, con carattere di permanenza, anche se discontinua, escluse le emissioni occasionali; sono rifiuti allo stato liquido le acque reflue di cui il detentore si disfi avviandole a smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo trasporto su strada o comunque non canalizzato. Le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti allo stato liquido sopra definiti devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente decreto entro il 31 ottobre 1999"».

4.64

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. I comuni siti nelle Isole minori sono delegati ad adottare, equivalente all'approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale, piani regolatori, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge. I suddetti piani regolatori devono tener conto dei valori paesaggistici ed ambientali della aree soggette alla tutela ambientale, ai sensi delle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939. In tal caso i piani regolatori sono ritenuti equivalenti ai PUT ed ai PTP, di cui alla legge n. 431 del 1985. Ogni altra norma in contrasto è abrogata».

4.65

LAURO

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Per l'ampliamento degli edifici scolastici, siti nelle Isole Minori, viene autorizzato, in deroga alle attuali norme, l'utilizzo del 20 per cento di superficie in più».

4.66

LAURO

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le unità di personale provenienti dall'ex Ente Nazionale per la cellulosa e la carta (ENCC) e dalle società collegate, posti in liquidazione con la legge n. 595, del 28 ottobre 1994, non inquadrate secondo le procedure previste dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono destinate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad un centro per la tutela della biodiversità da istituire a cura del Ministero per le politiche agricole».

4.68

CARCARINO

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le aziende di proprietà della liquidazione dell'Ente cellulosa e carta sono trasformate in centri di ricerca, sviluppo e promozione

della biodiversità e per la tutela della flora ai fini degli interventi di conservazione del patrimonio biologico vegetale in *situ ed ex situ*, di restauro ecologico, di rinaturazione e di ingegneria naturalistica. Tali centri sono posti sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità per il conferimento ai centri del patrimonio della liquidazione dell'Ente cellulosa e carta ed è approvato il regolamento di organizzazione dei centri medesimi. Nel medesimo provvedimento sono definite le modalità di istituzione di un organismo nazionale di gestione e coordinamento vigilato dal Ministero dell'ambiente».

4.69

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Restituzione dei fondi)

1. I soggetti, pubblici e privati, destinatari delle risorse previste dalla presente legge sono tenuti alla restituzione delle somme erogate nel caso in cui non provvedano alla loro utilizzazione entro il termine previsto per ciascun intervento, prorogabile non oltre la metà di quello iniziale».

4.0.1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

BORTOLOTTI. Rinuncio ad illustrare gli emendamenti 4.1, 4.67 (*ex* 2.29), 4.16, 4.21, 4.34, 4.36 e 4.46.

COLLA. Ritiro gli emendamenti 4.2, 4.7, 4.14 e 4.15.

L'emendamento 4.25 intende garantire il significato estensivo del termine «affinazione», allo scopo di evitare il sorgere di interpretazioni restrittive. Il termine «affinazione» si utilizza «tecnicamente» per descrivere l'operazione ultima eseguita su leghe di metalli preziosi, con lo scopo di portarli al titolo necessario per il loro utilizzo, e cioè l'ultima operazione del ciclo di estrazione del metallo prezioso. Si chiarisce, quindi, che nel termine «affinazione» si devono ritenere ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso. Si intendono ad esempio ricomprese le operazioni di combustione o di fusione di pulimenti, crogioli, refrattari eccetera.

Aggiungo inoltre la mia firma agli emendamenti 4.32, 4.38, 4.48, 4.53, 4.56, 4.57, 4.61, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66 e 4.0.1 che rinuncio ad illustrare.

RESCAGLIO. Ritiro l'emendamento 4.3 e rinuncio ad illustrare gli emendamenti 4.5, 4.10, 4.24, 4.27, 4.33, 4.39, 4.41, 4.45 e 4.52.

PRESIDENTE. Si danno per illustrati gli emendamenti 4.4, 4.6, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.17, 4.19, 4.20, 4.30, 4.35, 4.40, 4.43, 4.44, 4.49, 4.54 e 4.62.

VELTRI. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 4.8.

CARCARINO. Do per illustrato l'emendamento 4.18 nonchè l'emendamento 4.68 (*ex* 2.92).

MAGGI. Rinuncio ad illustrare gli emendamenti 4.22, 4.23 al quale aggiungo la mia firma, 4.28, 4.29, al quale aggiungo la mia firma, 4.31, 4.37, 4.47 e 4.60.

SPECCHIA. Rinuncio ad illustrare gli emendamenti 4.26, 4.50, 4.51, 4.55 e 4.69.

STANISCIÀ. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 4.58.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 21.

